



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1389

Seduta del 18/03/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera di concerto con l'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

LINEE DI INDIRIZZO PER IL SOCCORSO, RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA SUL TERRITORIO REGIONALE - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROLFI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Luigi Cajazzo

Anna Bonomo

Il Dirigente Piero Frazzi

L'atto si compone di 15 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le disposizioni di legge vigenti, promuovono la tutela degli animali appartenenti alla fauna selvatica e disciplinano gli interventi da adottare in caso di loro difficoltà;
- l'attivazione di programmi di sorveglianza nei confronti di agenti infettivi propri della fauna e/o comuni con le specie domestiche e l'uomo è un valido strumento per garantire il mantenimento della biodiversità, tutelare la sanità animale e promuovere la salute collettiva;

VISTO il Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali che disciplina la predisposizione dei piani di sorveglianza sanitaria;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" che comprende le norme sulla vigilanza veterinaria, le norme speciali da adottare nella lotta alle specifiche malattie infettive, le sanzioni per chi infrange il Regolamento;

VAGLIATO che la situazione sanitaria del patrimonio zootecnico lombardo, in forza dei piani di eradicazione e di sorveglianza messi in atto da anni, può essere considerata sotto controllo ed è quindi opportuno intraprendere ulteriori iniziative volte a consolidare l'attuale quadro epidemiologico. Tale obiettivo può essere raggiunto innalzando i livelli ordinari di attività in tutti i settori d'intervento;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che statuisce:

- all'art. 1, comma 3: "Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie";
- all'art. 4, comma 6: "Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà";

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 1993, N. 26 recante "Norme per la protezione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" ed in particolare l'art. 6, comma 5 che dispone: La Giunta regionale disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà [...];

RICHIAMATE le seguenti norme:

- D.G.R. 2 agosto 2016, n. x/5516 "Prime determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 6 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e s.m.i.. Modifica della dgr n. 5/55655 del 27/07/1994 avente ad oggetto "disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica - mammiferi e uccelli";
- DGR 11 giugno 2018 n. XI/212 "definizione delle attività della vigilanza ittico-venatoria delle province lombarde – ad esclusione della provincia di Sondrio - e della città metropolitana di Milano di supporto alle funzioni amministrative di competenza della regione in materia faunistico venatoria ed ittica, riconoscimento di un contributo economico per l'annualità 2018";
- D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";
- D.d.g. 5 luglio 2013 - n. 6344 Modalità attuative dell'accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013;

PRESO ATTO che le norme citate in premessa disciplinano le competenze e le funzioni amministrative in materia di tutela, vigilanza e gestione della fauna selvatica in difficoltà o reperita deceduta. Tali norme coinvolgono in particolare le competenze di:

- Regione Lombardia: DG Welfare, D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni da cui dipendono gli Uffici Territoriali Regionali, di seguito UTR;
- Agenzie di Tutela della Salute (Dipartimenti Veterinari);
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
- Province, competenti ad effettuare gli interventi di primo soccorso, il recupero



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ed il trasporto di animali appartenenti alla fauna selvatica in difficoltà o reperita deceduta;

- CRAS (Centri di Recupero per Animali Selvatici);

CONSIDERATO che gli Enti sopra elencati sono chiamati a garantire, ciascuno per la parte di competenza:

- il soccorso degli esemplari di fauna selvatica in difficoltà finalizzato al loro recupero per la reimmissione nel territorio o, quando non possibile per prognosi infausta con la conseguente incurabilità degli stessi, al loro abbattimento o alla soppressione eutanasica a seconda dei casi;
- il recupero e lo smaltimento delle carcasse di esemplari di fauna selvatica comunque rinvenuti;
- la valutazione epidemiologica generale dello stato sanitario delle popolazioni autoctone delle specie di fauna selvatica;

CONSIDERATO altresì che per raggiungere tali obiettivi è opportuno:

- coordinare le attività degli Enti coinvolti a vario titolo nella gestione della fauna selvatica;
- stabilire procedure uniformi per lo svolgimento delle attività di soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma;
- promuovere la formazione degli operatori coinvolti nella gestione della fauna selvatica in considerazione della sua valenza sanitaria, ecologica ed economica;

VISTE le “Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale” (Allegato A);

VAGLIATO che tali disposizioni sono funzionali a prevenire situazioni critiche relativamente alla efficacia dei programmi sanitari di tutela degli allevamenti attraverso un capillare lavoro sul mondo animale che permetta sia di individuare rapidamente l'introduzione di nuovi agenti patogeni, ma anche di garantirne l'assenza su tutto il territorio regionale;

RITENUTO di:

- approvare le “Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale” di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- demandare ai Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di O.A. delle ATS, alle Provincie, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia e ai CRAS, che opereranno nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di assicurare l'attuazione delle misure previste dalle Linee di indirizzo summenzionate (Allegato A);

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le “Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale” di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare ai Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di O.A. delle ATS, alle Provincie, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia e ai CRAS, che opereranno nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di assicurare l'attuazione delle misure previste dalle Linee di indirizzo summenzionate (Allegato A);
3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge